Parere n. 4/2008

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio SCUDIERI Presidente f.f.

dott.ssa Luisa D'EVOLI Primo Referendario (relatore)

dott. Pietro MALTESE Primo Referendario

nell'adunanza dell'8 agosto 2008 ha assunto la seguente deliberazione.

Vista la lettera in data 29 luglio 2008, con la guale il Sindaco del

Comune di Genova ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente

del Consiglio delle Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell'art.

7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 19 del 4 agosto 2008 che ha deferito la

questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito, nell'adunanza dell'8 agosto 2008, il magistrato relatore dott.ssa

Luisa D'Evoli;

PREMESSO:

Con istanza in data 23 luglio 2008, prot. 273380 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 65 del 29 luglio 2008 – assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 31 luglio 2008 con il n. 1281/I/13 – il Sindaco del Comune di Genova ha chiesto alla Sezione di far conoscere se la misura della indennità di funzione spettante al sindaco, su cui vanno calcolati i compensi dovuti ai

presidenti ed ai componenti dei consigli di amministrazione delle società

partecipate dagli enti locali, sia quella fissata in astratto in relazione alle

1

categorie degli amministratori ed alla dimensione demografica dell'ente nella misura riportata nella tabella A allegata al decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 senza le maggiorazioni percentuali previste dall'art. 2 del decreto ovvero se la misura della indennità sempre ai medesimi fini sia quella effettivamente e concretamente fissata per il Sindaco del Comune di Genova.

Nel formulare la richiesta l'Amministrazione ha precisato che il quesito è motivato da problemi interpretativi sorti in relazione all'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha previsto che, nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore per il presidente all'ottanta per cento e per i componenti al settanta per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Amministrazione ha rappresentato al riguardo che l'indennità di funzione mensile lorda in atto percepita dal Sindaco del Comune di Genova ammonta a 7.369,58 euro e tiene conto, sull'importo mensile base corrispondente alla fascia demografica di appartenenza del Comune (pari a 7.798,50 euro per i comuni con oltre 500.000 abitanti secondo quanto indicato nella tabella A di cui al decreto ministeriale n. 119 del 2000 adottato in attuazione del comma 8 dell'art. 82 del t.u.e.l.), delle maggiorazioni del 3% e del 2% previste dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale nonché della riduzione del 10% disposta dall'art. 1, comma 54, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

1.- La richiesta di parere all'odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere l'emissione di una pronuncia chiarificatrice in ordine al parametro su cui commisurare il valore massimo dei compensi attribuiti agli amministratori delle società partecipate dagli enti locali, in applicazione dell'art. 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

cioè l'esatta individuazione Il quesito concerne della misura dell'indennità di funzione spettante al sindaco su cui vanno calcolati i compensi predetti e, in particolare, tende a far conoscere se la misura dell'indennità debba riferirsi a quella ritenuta dall'Ente fissata in astratto in relazione alle categorie di amministratori ed alla sola dimensione demografica dell'ente secondo i valori riportati nella tabella A del decreto del Ministero dell'interno n. 119 del 2000 (cui l'art. 82, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 rinvia) senza le maggiorazioni percentuali previste dall'art. 2 del medesimo decreto ministeriale ovvero se la misura dell'indennità debba riferirsi a quella effettivamente e concretamente fissata per il Sindaco del Comune che ha la partecipazione sulla società (nella specie quella fissata per il Sindaco del Comune di Genova).

2.- Così individuati gli esatti termini della questione, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. La esposta questione appare infatti riconducibile alla contabilità pubblica, poiché attiene alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e, nella specie, concerne l'interpretazione di una norma, inserita nella legge finanziaria, diretta a contenere i costi delle amministrazioni pubbliche, con indubbio riflesso sull'allocazione delle risorse finanziarie della collettività e, in ultima analisi, sulla materia dei bilanci pubblici, stante anche il dovere di vigilanza e controllo che grava sull'ente titolare di una partecipazione azionaria al fine di preservare il patrimonio dell'ente territoriale (v., in termini, secondo il consolidato orientamento della Corte, pareri n. 13 del 2007 e n. 10 del 2008 della Sezione regionale di controllo per la Toscana e pareri nn. 46 e 49 del 2007 e n. 15 del 2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

3. – Passando al merito della questione, occorre richiamare l'art.

1, comma 725, della legge n. 296 del 2006, secondo cui, nelle fattispecie di società interamente partecipate dal Comune, al presidente e ai componenti del consiglio d'amministrazione non può essere riconosciuto un compenso superiore rispettivamente all'80% e al 70% delle indennità spettanti al sindaco ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La norma – che è inserita in un intervento legislativo finalizzato al contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica e che, come precisato dalla circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007, risulta di immediata applicabilità già a fare data dal 1° gennaio 2007, dato il carattere imperativo della stessa – individua il parametro su cui commisurare il valore massimo dei compensi spettanti agli amministratori delle società partecipate dal Comune, il quale viene identificato nell'indennità di funzione riconosciuta al sindaco ai sensi dell'art. 82 del t.u.e.l.

Il rinvio che la norma fa all'art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000 nella sua interezza vale a designare semplicemente l'emolumento (indennità del sindaco) su cui parametrare i compensi degli amministratori, dovendo poi per l'esatta individuazione della misura dell'indennità fare riferimento a quella in atto e in concreto attribuita al sindaco del Comune che detiene interamente la società.

Ove, infatti, la norma avesse voluto diversamente individuare i criteri per una quantificazione in astratto dell'indennità del sindaco, diversa in ipotesi da quella in concreto percepita, il rinvio all'art. 82 sarebbe stato con ogni probabilità espressamente riferito al solo comma 8 e non al testo nella sua interezza.

Il comma 8 dell'art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000 individua infatti i criteri per la determinazione della misura base dell'indennità del sindaco, rinviando per l'esatta quantificazione della stessa e per la graduazione dei criteri ad apposito regolamento, che nella specie è stato adottato con decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

Sulla scorta della disciplina regolamentare, la misura base dell'indennità è costituita da un valore che varia a seconda della fascia di densità demografica dei comuni (tabella A allegata al decreto ministeriale) e che può essere aumentato in presenza di alcune condizioni analiticamente previste dal regolamento medesimo (art. 2 del decreto ministeriale).

Secondo, poi, quanto precisato dalla circolare esplicativa del Ministero dell'interno del 5 giugno 2000, l'applicazione delle misure delle indennità come stabilite nella tabella A del regolamento menzionato, con le maggiorazioni di cui all'art. 2 del regolamento stesso, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione.

Su questa, dunque, che in ipotesi potrebbe considerarsi la misura

quantificabile in astratto dell'indennità di funzione (valore di cui alla tabella A eventualmente aumentato, in presenza dei presupposti normativi, delle maggiorazioni di cui all'art. 2 del regolamento ministeriale), da un lato la previsione originaria del comma 11 dell'art. 82 del d.lgs. n. 267 del 2000 dava alla giunta la possibilità di disporre un incremento od una riduzione, sempreché ricorressero le condizioni indicate nello stesso comma e, comunque, all'interno dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale, dall'altro successivi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa hanno operato interventi in riduzione (art. 1, comma 54, lettera a), della legge n. 266 del 2005) ovvero hanno circoscritto il potere discrezionale di variazione dell'indennità (art. 2, comma 25, della legge n. 244 del 2007 novellando il comma 11 dell'art. 82 del t.u.e.l.) ovvero ancora da ultimo hanno escluso qualunque potere discrezionale di variazione dell'indennità e sospeso finanche l'ordinario aggiornamento triennale in base al caro vita della stessa misura dell'indennità quantificabile in astratto (rispettivamente art. 76, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 recentemente convertito in legge, che ha ulteriormente novellato il comma 11 dell'art. 82 del t.u.e.l., e art. 61, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 112, che ha sospeso sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10 del citato art. 82 del t.u.e.l.).

E' di tutta evidenza, quindi, che il semplice rinvio dell'art. 1, comma 725, della legge finanziaria 2007 all'art. 82 del t.u.e.l., senza un'espressa limitazione ai soli criteri di determinazione individuati dal comma 8 del medesimo art. 82, lascia intendere che il parametro cui il legislatore ha voluto far riferimento, per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società interamente partecipate dal comune, sia quello relativo alla misura dell'indennità effettivamente e

concretamente fissata per il sindaco del comune che detiene la partecipazione e non quella ricavabile in astratto dalla sola applicazione dei criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 e dal regolamento ivi richiamato.

Nella fattispecie, poi, l'alternativa posta dall'Ente nel quesito tra la determinazione di una misura in astratto dell'indennità e la determinazione di una misura in concreto della medesima indennità quale parametro per la individuazione della soglia massima dei compensi agli amministratori delle società partecipate si risolverebbe in realtà nell'alternativa tra una determinazione, ancorché astratta, tuttavia parziale dell'indennità e una determinazione della misura in concreto dell'indennità, giacché la prima alternativa non terrebbe conto delle maggiorazioni previste dall'art. 2 del regolamento ministeriale (in contrasto peraltro con quanto previsto dal medesimo comma 8 dell'art. 82 del t.u.e.l.).

In ogni caso, a prescindere dal come sia stata formulata la prima alternativa, nella fattispecie, stante il richiamo per intero dell'art. 82 del t.u.e.l., non può che farsi riferimento per la determinazione dei compensi in applicazione dell'art. 1, comma 725, della legge n. 296 del 2006 alla misura lorda mensile della indennità di funzione effettivamente e concretamente fissata per il Sindaco del Comune di Genova, stabilita in 7.369,58 euro, importo che allo stato degli atti – in mancanza di diversi provvedimenti in aumento eventualmente adottati sulla base dell'art. 82, comma 11, del t.u.e.l. in data successiva al 31 dicembre 2006 e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 che, come innanzi accennato, ha interamente escluso ogni potere discrezionale di variazione dell'indennità – include per intero gli effetti della decurtazione del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 54,

lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (v., al riguardo, per gli effetti recati dalla norma da ultimo menzionata l'interpretazione resa dalla Corte con i pareri n. 11 del 2007 e n. 9 del 2008 della Sezione regionale di controllo per la Toscana e con i pareri nn. 49, 50 e 51 del 2008 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia).

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Genova.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del predetto Comune.

Così deliberato in Genova, nell'adunanza dell' 8 agosto 2008.

Il Magistrato Estensore

II Presidente

(Luisa D'Evoli)

(Antonio Scudieri)

Depositato il 11 agosto 2008

p. Il Direttore della Segreteria

(Dr. Michele Bartolotta)